

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1978, n. 43.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 21 della legge 9 dicembre 1977, n. 72, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella « A » in base alle risultanze accertate alla chiusura dell'esercizio 1977.

Art. 2

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegata tabella « B » dalla quale le entrate e le spese risultano complessivamente aumentate e diminuite per importi sottoindicati:

Entrate

— in aumento	L. 14.885.998.023	L. 110.420.515.278
— in diminuzione		
— differenza in più	<u>L. 14.885.998.023</u>	<u>L. 110.420.515.278</u>

Spese

— in aumento	L. 20.667.507.023	L. 114.551.924.278
— in diminuzione	L. 6.181.509.000	L. 4.131.409.000
— differenza in più	<u>L. 14.485.998.023</u>	<u>L. 110.420.515.278</u>

Art. 3

Per effetto dell'aggiornamento e delle variazioni di cui agli articoli precedenti, le entrate e le spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 si riassumono nei seguenti dati generali:

Entrate

— Residui attivi provenienti dall'esercizio 1976	L. 124.053.686.461
— Residui attivi provenienti dall'esercizio 1977	<u>L. 126.752.615.162</u>
Totale residui attivi	L. 250.806.301.623
— Previsioni di competenza	L. 823.456.140.570
— Previsione di cassa	<u>L. 1.017.557.571.636</u>

Spese

— Residui passivi provenienti dall'esercizio 1976 e precedenti	L. 231.024.235.799
— Residui passivi provenienti dall'esercizio 1977	<u>L. 211.143.991.040</u>
Totale residui passivi	L. 442.168.226.839
— Stanziamenti di competenza	L. 823.456.140.570
— Stanziamenti di cassa	<u>L. 1.017.557.571.636</u>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 agosto 1978

Tomelleri